

NEWSLETTER

n. 12/2020

Argomenti trattati:

- CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI NON ABITATIVE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
- OPERATIVE LE NUOVE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE
- DAL 1° LUGLIO 2020 RIMODULATI I BENEFIT PER I NUOVI CONTRATTI CHE ASSEGNANO AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
- BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
- PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2020 AL 15 AGOSTO 2020

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI NON ABITATIVE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'articolo 28, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede un credito d'imposta per le locazioni di immobili di imprese e professionisti. Tale credito d'imposta, pari al 60% del canone di locazione pagato, può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data del pagamento del canone stesso, utilizzando il codice tributo 6920 approvato con la **risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020**. L'Agenzia delle entrate è intervenuta a commento di tale previsione attraverso la **circolare n. 14/E del 6 giugno 2020**; di seguito di riportano schematicamente i principali chiarimenti forniti.

Immobili agevolabili	Il credito d'imposta può essere calcolato su ogni tipologia di immobile, a patto che si tratti di un immobile diverso da quelli a destinazione abitativa. Il <i>bonus</i> quindi spetterà non solo ai negozi, ma anche a uffici, capannoni, magazzini, laboratori artigianali, etc.
Impiego degli immobili	L'immobile può essere impiegato per qualunque tipo di attività economica, posto che la norma fa riferimento all'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. L'Agenzia delle entrate chiarisce che l'elemento rilevante è la destinazione effettiva dell'immobile, non la categoria catastale.
Soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta	Il credito d'imposta interessa, oltre alle imprese, anche i lavoratori autonomi, così come gli enti non commerciali per gli immobili impiegati nell'attività istituzionale (l'impiego nell'attività istituzionale dell'immobile consente all'ente di ottenere il credito d'imposta indipendentemente dalla riduzione del fatturato). L'Agenzia chiarisce che il <i>bonus</i> spetta tanto ai forfettari, quanto alle imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.
Mensilità agevolabili	Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Contratti agevolabili	Il credito d'imposta, oltre alle locazioni strettamente intese, interessa anche altre fattispecie contrattuali: infatti, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta il credito d'imposta nella misura del 30% dei relativi canoni pagati. Malgrado la formulazione letterale della norma, l'Agenzia afferma che il <i>bonus</i> non compete per i canoni di locazione finanziaria (<i>leasing</i>), ma solo per i canoni di locazione operativa. Sono poi agevolabili anche i canoni di concessione, aspetto che interessa particolarmente attività che conducono gli impianti sportivi di proprietà pubblica (si pensi, ad esempio, ai complessi natatori e simili).

Volume ricavi	di	<p>Per beneficiare del <i>bonus ex</i> D.L. 34/2020 è infatti richiesto che il locatario presenti ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Questo limite non vale per le strutture ricettive, che possono beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal monte ricavi dichiarato nello scorso periodo d'imposta (l'Agenzia individua tali soggetti attraverso il codice attività che deve rientrare nella categoria 55 Ateco).</p>
Riduzione fatturato	di	<p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p>Quindi il bonus potrebbe essere riconosciuto anche solo per una o due delle mensilità.</p> <p>L'Agenzia chiarisce che occorre far riferimento alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva del mese di riferimento, compresi i corrispettivi non rilevanti ai fini Iva.</p> <p>Siccome l'elemento rilevante è il momento di effettuazione dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le fatture immediate occorre far riferimento alla data fattura;• per le fatture differite occorre far riferimento alla data dei DDT di riferimento.
Utilizzo		<p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021 per il periodo d'imposta 2020), ovvero in compensazione tramite modello F24 con lo specifico codice tributo 6920.</p>
Cessione del credito	del	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Nel caso di cessione del credito al locatore, necessariamente il locatario dovrà corrispondere la differenza tra credito ceduto e canone.</p> <p>I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione; tale credito deve essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> <p>La quota di credito non utilizzata nell'anno dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Le verifiche saranno condotte nei confronti del cedente per quanto riguarda i requisiti di spettanza del credito, mentre avverranno nei confronti del cessionario in relazione al corretto utilizzo di questo.</p> <p>Con il provvedimento direttoriale n. 250739 del 1° luglio 2020 sono definite le modalità con cui comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate:</p> <p>a) l'opzione per la cessione del credito di imposta per botteghe e negozi di</p>

	<p>cui all'articolo 65, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020;</p> <p>b) l'opzione per la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.</p> <p>I locatari che hanno maturato i crediti di imposta menzionati possono optare per la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Ad oggi, è consentita la presentazione telematica del modello esclusivamente da parte dei cedenti mentre un successivo provvedimento definirà le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche per il tramite degli intermediari abilitati.</p>
Canone agevolabile	<p>Il canone agevolabile è quello effettivamente pagato al locatore.</p> <p>Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, l'Agenzia delle entrate afferma che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.</p>

OPERATIVE LE NUOVE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) la soglia per i trasferimenti di denaro contante scende da 3.000 a 2.000 euro (più precisamente, da 2.999 a 1.999); dal prossimo 1° gennaio 2022, invece, il limite si collocherà definitivamente a 1.000 euro (più precisamente, 999).

L'evoluzione temporale dei limiti (relativa agli ultimi anni) può essere meglio evidenziata nella tabella che segue:

Periodo temporale	Limite previsto
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

Le regole applicabili

La norma limita la possibilità di effettuare pagamenti/trasferimenti in unica soluzione, tra soggetti diversi (ad esempio, 2 persone fisiche, la società ed il socio, due società), ed in denaro contante d'importo pari o superiore a 2.000 euro.

Quando si indica "unica soluzione" va rammentato come non sia ammesso l'artificioso frazionamento di una operazione in più tranche, salvo che non sia abituale nella prassi commerciale o sia previsto negli accordi contrattuali.

Così, ad esempio, potrà essere regolata in contante una fornitura dell'importo di 4.000 euro, qualora sia originariamente previsto il frazionamento dell'incasso sulla fattura (pagamento in 5 rate mensili dell'importo di 800 euro l'una).

Diversamente, se la fattura indicasse "rimessa diretta" il pagamento in più rate inferiori a 2.000 euro sarebbe precluso.

Analogamente, è stato ritenuto non ammissibile effettuare, a fronte della medesima fornitura di 4.000 euro, un pagamento da 1.500 in contante, seguito dall'emissione di un assegno per i restanti 2.500 euro.

Si precisa, invece, che sia possibile prelevare o versare dal proprio conto corrente somme superiori al limite, in quanto non si configura un trasferimento tra soggetti diversi; ovviamente, si ricorda che il versamento di denaro contante sul proprio conto può fare insorgere dubbi di legittima provenienza, qualora non si sia in grado di certificarne l'origine.

Le regole particolari per il turismo

Le regola sopra esposta subisce una deroga per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo, da parte di turisti "privati" con cittadinanza straniera, purché non residenti in Italia.

In tal caso, il limite è fissato in 14.999,99 euro.

Il *bonus* per i pagamenti elettronici

La riduzione della soglia per l'uso del contante può determinare un maggior utilizzo della moneta elettronica, con un connesso incremento dei costi per i soggetti che dovranno mettere a disposizione pos alla propria clientela.

Per cercare di lenire il problema, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o ivi stabiliti.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Gli operatori finanziari trasmettono:

- telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta;
- agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Le disposizioni attuative di tali flussi di comunicazione sono state delineate dall'Agenzia delle entrate con provvedimenti attuativi del 21 aprile e 29 aprile 2020.

DAL 1° LUGLIO 2020 RIMODULATI I BENEFIT PER I NUOVI CONTRATTI CHE ASSEGNANO AUTO IN USO PROMISCOU AI DIPENDENTI

Con l'articolo 1, comma 632, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Legislatore ha introdotto nuove regole per il calcolo della tassazione dell'autovettura utilizzata dal dipendente sia per esigenze aziendali che personali, differenziando la determinazione del benefit in funzione delle diverse emissioni di CO2 da parte del veicolo.

Auto in uso promiscuo al dipendente

L'auto concessa dall'azienda al dipendente in uso promiscuo rappresenta una forma di retribuzione "in natura" che si affianca a quella principale "in denaro", soggetta a tassazione quale *fringe benefit* (reddito da lavoro dipendente in natura) secondo le regole stabilite dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.

La disciplina attuale

Secondo quanto previsto dalla richiamata previsione contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, il valore imponibile del *fringe benefit* viene determinato assumendo una misura percentuale del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

L'attuale percentuale di tassazione pari al 30% continua ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2020 per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020.

Novità in vigore dal 1° luglio 2020

Per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, invece, ai fini del calcolo del *fringe benefit*, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2020, prevede che l'attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), dovrà modificarsi secondo le percentuali seguenti:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Il dubbio da chiarire

Il comma 632, articolo 1, Legge di Bilancio 2020 nel definire l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione, parla di autovetture di "*nuova immatricolazione*". Non è ad oggi chiaro a quale data fare riferimento per individuare detto requisito: se al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020) oppure dal 1° luglio 2020 (data di applicazione della nuova disciplina). È quindi auspicabile un rapido chiarimento ufficiale sul punto.

L'ulteriore "stretta" in vigore dal 1° gennaio 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, inoltre, ferme restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per le ultime categorie di veicoli in precedenza elencate, ci sarà un ulteriore incremento pari a:

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

La palese strategia del Legislatore, quindi, appare quella di prevedere una tassazione più elevata per le auto maggiormente inquinanti, incentivando in tal modo l'acquisto di auto cosiddette "ecologiche".

Invariate le regole di deducibilità per le imprese

Restano, infine, invariate le regole che riguardano la deducibilità da parte del datore di lavoro per i casi di autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti. In particolare:

- le spese e gli altri componenti negativi relative alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti restano deducibili nella misura del 70% del loro ammontare e senza le limitazioni assolute previste dall'articolo 164, Tuir per i casi di ordinario utilizzo aziendale dell'autovettura (deducibilità al 20% con il limite di 18.075,99 euro);
- la deduzione del 70% dei costi è riconosciuta alla tassativa condizione che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta.

BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854, pubblicato il 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta:

- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020;
 - per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del DL 34/2020;
- nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'art. 122 del medesimo DL.

Per beneficiare dei suddetti crediti d'imposta, occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate (approvato dal provvedimento) per comunicare l'ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili).

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

Il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020. è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di attività d'impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa

liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1 (si veda la tabella in calce). Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le fondazioni.

Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Posto che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, secondo l'Agenzia l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020. Pertanto, rilevano le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società). Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA. Sia l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili; si potrà optare per la cessione del credito a soggetti terzi, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito, a partire dal 01 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione relativa al credito d'imposta per l'adeguamento può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (fermo restando che nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020 sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020).

Il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

Credito di imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese ammissibili e la norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020). Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

La comunicazione per il credito sanificazione va inviata invece dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Per quanto concerne la cessione di tale credito sarà necessario attendere il provvedimento delle Entrate.

Il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'art. 120 del DL 34/2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)	
Codice ATECO	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere

900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche e archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2020 AL 15 AGOSTO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2020 al 15 agosto 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE FISSE

**16
luglio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale,

<p style="text-align: center;">16 luglio</p>	<p>devono versare la quinta utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p>
<p style="text-align: center;">20 luglio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Versamento imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2020, ovvero il versamento del bollo delle FE del primo e secondo trimestre 2020 se i valori fossero inferiori a euro 250,00.</p>

27 luglio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 luglio	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2020. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio. Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno. Esterometro Scade oggi il termine per la comunicazione telematica delle fatture ricevute ed emesse verso soggetti eteri prive di formato elettronico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.